

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIALATTEA

Regolamento Pascoli – Comune di Sauze di Cesana

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2025
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 15/12/2025



ART. 1 FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel territorio dell'UNMCOVL, nella fattispecie in Comune di Sauze di Cesana.

1.2 Presupposti Giuridici del presente regolamento sono:

- Codice Civile
- L n° 1766 del 16-06-1927 sulla liquidazione degli Usi Civici
- LR 4/2009 – Gestione e promozione economica delle foreste
- REG n°8/R del 2011 – Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 4/2009
- Piano Forestale Regionale 2017 – 2027 approvato con DGR 8-4585 del 23-01-2017
- Piano di Gestione Forestale delle proprietà silvo pastorali del Comune di Sauze di Cesana approvato con DGR n°9-221 del 04-10-2024
- D. lgs. N°134 del 05-08-2022 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionali alle disposizioni del Reg. UE 2016/429 (ex DPR n° 320 del 08-02-1954)

ART. 2 COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSUNTIVA PASCOLI

2.1 Viene istituita una Commissione consuntiva pascoli con il compito di supportare l'Amministrazione Comunale in materia di gestione delle aree pascolabili site sul territorio del comune di Sauze di Cesana. La stessa potrà essere costituita da:

- Sindaco e/o Consigliere delegato
- Rappresentante della minoranza
- Responsabile dell'Area Manutenzione, Patrimonio, Ambiente ed Energia UMCOVL e/o suo delegato
- Direttore de Consorzio Forestale Alta Valle Susa e/o suo delegato
- Rappresentanti di Associazioni di Categoria Agricole – CAA
- Rappresentanti di Consorzi di Sviluppo Agricolo ed altre forme associative concernenti l'attività agro-silvo pastorale, regolarmente costituiti ed attivi in modo propositivo sul territorio. Tali Associazioni devono essere costituite a norma di legge ed attive sul territorio in modo propositivo. In ogni caso tale riconoscimento potrà riguardare esclusivamente quelle associazioni che non presentino posizioni debitorie nei confronti dell'ente o abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge e/o ai regolamenti comunali e regionali, ivi compresi gli amministratori e associati.
- Eventuali rappresentanti dei comprensori di pascolo relativamente alla proprietà privata in essi presenti. La nomina potrà riguardare esclusivamente quei proprietari che non presentino posizioni debitorie nei confronti dell'ente o abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge e/o ai regolamenti comunali e regionali.

La Commissione deve essere costituita con Deliberazione di G.C. sulla base delle designazioni dei vari soggetti interessati e dura in carica per la durata del mandato dell'Amministrazione comunale

ART. 3 DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

3.1 Tutte le superfici pascolabili comunali concedibili in Comune di Sauze di Cesana sono gravate dal diritto di Uso Civico.

3.2 Si specifica che, per aventi diritto al godimento di Uso Civico di pascolo si intendono allevatori residenti in Comune di Sauze di Cesana, che mantengono il bestiame di proprietà sul territorio del Comune in oggetto per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune Censuario di residenza del richiedente e della ditta, le verifiche del caso saranno effettuate dagli uffici Comunali e dal CFAVS, verificando l'effettiva residenza del richiedente, la reale permanenza del bestiame indicato in domanda attraverso lettura dei registri di stalla ed eventuale accertamento reale in loco.

3.3 Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.

3.4 La porzione di territorio di proprietà comunale, assegnabile in compenso del diritto di Uso Civico di pascolo dovrà essere determinata non solo con il criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo. Le aree assegnabili saranno definite annualmente, in relazione alle richieste pervenute ed agli accertamenti concernenti le consistenze di stalla effettivamente aventi titolo.

3.5 La porzione territoriale concessa a compenso del diritto di Uso Civico alle Aziende aventi effettivo titolo, dovranno obbligatoriamente essere pascolate nell'arco della stagione di pascolo.

3.6 Il mancato pascolamento dell'area di cui sopra da parte dell'azienda affidataria, constatato a seguito di collaudo e verifiche in campo da personale Comunale, di CFAVS e/o enti territoriali sovracomunali, determinerà la perdita di esercitare il diritto di Uso Civico, da parte dell'Azienda stessa, per la stagione successiva.

3.7 Il parziale pascolamento, effettivamente verificato in loco, delle superfici affidate all'avente diritto, potrà comportare la revisione dell'area affidabile al richiedente in termini di collocazione ed estensione della stessa.

Si sottolinea inoltre il tassativo divieto di commercializzazione del diritto in oggetto.

ART. 4 CARICO UBA (UNITÀ BOVINA ADULTA) CONCEDIBILE AI FINI DEL GODIMENTO DEL DIRITTO DI USO CIVICO

4.1 Le aree comunali pascolabili di cui all'Art. 9.1 ed affidate agli aventi Diritto di Uso Civico, saranno individuate in base alla consistenza di stalla effettivamente verificata ed avente titolo (Art.8.2), possibilmente nel comune censuario di residenza, e nel Comprensorio di Pascolo più prossimo all'attività di azienda o comunque funzionale alla stessa.

4.2 In accordo con quanto espresso dalla Legge n°1766 del 16 giugno 1927 e successive modifiche, il corrispettivo in UBA viene così espresso:

- a) La quota che soddisfa il bisogno "essenziale" di un nucleo familiare residente viene stabilito in 5 (cinque) UBA, ma nell'ottica della tutela e dell'incentivazione dell'imprenditoria agricola pastorale locale viene definita come "essenziale" la quota di 20 (venti) UBA;
- b) Il carico UBA che rientra a pieno titolo nel punto a potrà esercitare il pascolo sulle superfici assegnate a titolo gratuito;
- c) Gli UBA eccedenti a quanto stabilito al punto a saranno pertanto considerati "utili", ovvero eccedenti quelli che sono necessari al sostentamento familiare ma comunque validi al fine di ricavarne un vantaggio economico per l'Azienda;
- d) L'eventuale carico UBA non rientrante nel punto a sarà pertanto gravato da un canone stagionale d'affitto che sarà determinato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei poteri conferiti in materia di tariffe specifiche.

4.3 In caso di più istanze di Uso Civico il Comune procederà a:

1. Valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'Uso Civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità del fondo.
2. Provvedere all'assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso

in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 5 MODALITÀ D'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

5.1 I soggetti di cui all'Art.3 devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune, comprendente informazioni sulla quantità e tipologia di bestiame in proprietà del richiedente, oltreché sul comune censuario di residenza, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, con obbligo di assegnazione da parte del Comune entro il 31 Marzo di ogni anno.

Coloro che, entro il termine sopra indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di Uso Civico.

5.2 Il Comune, nei tempi stabiliti, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, comprensive di informazioni relative all'area individuata, al carico effettivamente concesso, quanto a titolo gratuito considerato "essenziale" e quanto a titolo oneroso considerato "utile", così come espresso all'Art. 4.

5.3 Gli utenti di Uso Civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli Comunali ubicati nel comune censuario di residenza secondo le modalità indicate all'Art.4

ART.6 SUDDIVISIONE DEI COMPRESORI DI PASCOLO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAUZE DI CESANA

6.1 Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini relative alla suddivisione territoriale ed al relativo esercizio di Uso Civico da parte degli storici aventi diritto, viene suddiviso nei seguenti comprensori di pascolo, costituiti da proprietà sia comunali che private:

- a) Argentera - Gaces
- b) Bessen Haut
- c) Brusà
- d) Cima Bosco
- e) Gondran
- f) Gran Mioul
- g) Grange Sises
- h) Pera Ruja
- i) Planes
- j) Rollieres
- k) Sauze di Cesana

6.2 Si dà atto che la proprietà comunale del comprensorio denominato Alpette sito in Comune di Sestriere è di fatto del Comune di Sauze di Cesana. L'affidamento legittimo di tale lotto è in capo pertanto alla proprietà citata.

6.3 la delimitazione dei comprensori di pascolo, con la rappresentazione grafica dei limiti territoriali e delle superfici comunali concesse a pascolo, oltre che le tabelle catastali delle stesse, redatti da Consorzio Forestale Alta Valle Susa, sono parte integrante degli affidamenti e dei relativi contratti/concessione di affidamento a terzi.

6.4 Le superfici comunali pascolabili con i relativi carichi UBA suddivise per ogni comprensorio, possono essere comunque soggette ad eventuali aggiornamenti e/o variazioni connesse alle reali condizioni territoriali ed ambientali, sono specificatamente individuate dal CFAVS e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, poiché costituiscono mera specifica tecnica di dettaglio in ordine alle aree effettivamente pascolabili in funzione dei singoli mappali comunali.

ART. 7 CARICHI PASCOLIVI

7.1 Il carico di bestiame è espresso in UBA (Unità Bovina Adulta). La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri, approvati da Regione Piemonte ed individuati nelle Istruzioni Operative Arpea n°77 del 09-01-2024:

Tipologia	Corrispondente in UBA
Bovino adulto (> 2 anni)	1
Bovino da 6 mesi ad 1 anno	0.6
Vitello fino a 6 mesi	0.4
Ovini e Caprini	0.15
Equidi	1

7.2 Le dinamiche del carico totale di ogni singolo Comprensorio di Pascolo tengono conto dei dati storici e della loro variazione nel tempo. Sono inoltre definiti dai vigenti PFA, eventuali Piani Pascolo speditivi redatti da Consorzio Forestale Alta Valle Susa e Piani Pastoral Foraggeri, ove sussista presa d'atto degli stessi da parte del Comune e relativa approvazione della Regione Piemonte.

7.3 Il carico massimo mantenibile in UBA, espresso per ogni comprensorio di pascolo, è riferibile alla stagione di pascolo completa come espressa all'Art. 9

7.3 I criteri del calcolo UBA sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Sauze di Cesana.

7.4 Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni spostamento di bestiame in alpeggio e/o comprensorio di pascolo, dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalla legge sanitaria vigente, D.Lgs. 134/2022, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.

7.5 Ogni modifica del carico sarà rideterminata sulla base degli indici sopra esposti.

ART. 8 CARICHI UBA DEI SINGOLI COMPRESORI DI PASCOLO

8.1 I limiti territoriali di Comprensorio di Pascolo ed i relativi carichi UBA, sono stabiliti dal vigente PFA e desunti dai dati storici e loro successive modifiche nel tempo, concordate da tutti gli attori coinvolti.

8.2 Tali limiti rivestono valore compiuto per la proprietà Comunale, così come il carico UBA previsto nel PFA; si assume tuttavia la possibilità di variazione per le porzioni di confine relative alle superfici di proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota dei terreni destinati allo sfalcio.

8.3 I limiti dei Comprensori di pascolo e conseguentemente gli UBA, potranno essere modificati nella loro totalità previo analisi e parere della Commissione Pascoli al verificarsi di nuove esigenze e codificati in Piani Pascolo speditivi di CFAVS e/o Piani Pastoral Foraggeri.

8.4 Qualora un singolo proprietario, all'interno della superficie del Comprensorio di Pascolo, non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà comunicarlo al Comune entro il 30 (trenta) gennaio di ogni anno. Dovrà a propria cura diffidare il concessionario/affittuario e segnalare sul territorio i singoli appezzamenti interdetti al pascolo. Si specifica che il limite sopracitato ha valenza unicamente per permettere la corretta gestione del pascolo, ben sapendo che a senso del C.C. non esistono limitazioni alla espressione della proprietà privata in materia. La proprietà privata, nel caso, si assume pertanto piena responsabilità nei confronti della collettività.

8.5 La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.

8.6 A decorrere dalla data dell' 8 (otto) settembre di ogni stagione pascoliva, potrà esercitarsi il pascolo anche sui terreni sottoposti a sfalcio, esclusi gli appezzamenti privati dei quali il proprietario ne abbia dichiarata la preclusione.

ART. 9 STAGIONE DI PASCOLO

9.1 Secondo quanto stabilito dal REG n°8/R del 2011 – Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 4/2009, i periodi di pascolamento in base alle fasce altimetriche sono i seguenti:

Altitudine m s.l.m.	Inizio Pascolamento	Termine Pascolamento
Inferiore a 800	Sempre	
Tra 800 e 1500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1500	15 maggio	15 ottobre

9.2 Tali disposizioni si intendono valide salvo modifiche e/o proroghe proposte dalla Regione Piemonte.

9.3 La Commissione Pascoli può eventualmente derogare a tali date, esclusivamente limitando ulteriormente la stagione di pascolo a causa di manifeste esigenze territoriali (andamento climatico stagionale, necessità di altre realtà conviventi sul territorio ecc) anche solo limitata a taluni Comprensori di Pascolo o aree all'interno di essi.

9.4 Coloro i quali non si atterrano alle disposizioni sopra indicate saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi correnti.

ART. 10 CONCESSIONI DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

10.1 Nel caso in cui le richieste degli utenti di Uso Civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli Comprensori di Pascolo, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del CFAVS.

10.2 Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta Comunale, concederà di norma annualmente il pascolo ai richiedenti, fissando altresì nella medesima deliberazione il canone di concessione stabilendo un importo per ogni UBA monticabile. Il Comune potrà inoltre, previo assenso della Giunta Comunale affidare la concessione dei Comprensori di Pascolo, fuori dalla norma per anni 6.

10.3 Il Comune, nei termini previsti dall'Art. 5, emette le autorizzazione agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio.

10.4 Il canone di Concessione dovrà essere versato entro e non oltre il 30 (trenta) Ottobre dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli Comunali per la stagione successiva.

10.5 In caso di più domande per il medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri:

- Ottimale continuità d'uso dell'alpeggio
- Soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli
- Uso corretto degli immobili
- Assenza di conflittualità sul territorio
- Proposta di piani di miglioramento del lotto pascolivo

10.6 Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio di Pascolo, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (fili, picchetti ecc), oltre che tubazioni, vasche e strumentazioni utili alla gestione del bestiame al pascolo e nei pressi dei centri aziendali. Il mancato rispetto di quanto sopra, debitamente verificato e relazionato dagli uffici competenti, potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale, o comunque motivo di impedimento per il riaffido in stagioni successive, secondo il parere della Commissione Pascoli.

ART. 11 CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

11.1 Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, locali per la lavorazione del latte, ecc), verso allevatori foranei, sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, per una durata non superiori ad anni 6, salvo esigenze particolari appurate dalla Commissione Pascoli e dall'Amministrazione Comunale.

11.2 E' consentito derogare alla procedura di cui al comma 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, il lotto secondo le modalità espresse all'Art. 10 e all'Art. 12.

11.3 Gli assegnatari d'Alpeggio che non rispettino gli impegni presi in sede di gara, sia in termini economici che in termini tecnici e che al termine del periodo di concessione non abbiano realizzato quanto proposto, sono passibili di esclusione dal riaffido del comprensorio nella successiva assegnazione. Le mancanze di cui sopra dovranno essere evidenziate in un'apposita relazione redatta dal CFAVS e/o da parte di autorità competenti, alla fine del periodo di affidamento.

11.4 Le concessioni di cui sopra si intendono a titolo precario in quanto trattasi comunque di superfici gravate da diritto di Uso Civico. Pertanto, il soggetto foraneo, assegnatario del lotto, accetta in sede di affidamento e/o stipula del contratto il possibile scorporo di alcune superfici di proprietà comunale dal lotto iniziale per eventuale soddisfacimento di richieste di aventi titolo di godimento di Uso Civico, senza che nulla gli sia dovuto. A seguito di ciò verrà previsto l'adeguamento del canone di aggiudicazione rispetto alla sottrazione di superficie e quindi di UBA monticabili, applicata.

11.5 La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal CFAVS che avrà l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

ART. 12 CONCESSIONE PLURIENNALE DEI TERRENI AD ASSOCIAZIONI AGRICOLE

12.1 Il Comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di Comprensori di Pascolo gravati da diritto di Uso Civico, a favore di Associazioni Agricole di frazione e/o Comune Censuario composte da utenti aventi diritto di godimento di Uso Civico. Tali Associazioni devono essere costituite a norma di legge ed attive sul territorio in modo propositivo. In ogni caso tale riconoscimento potrà riguardare esclusivamente quelle associazioni che non presentino posizioni debitorie nei confronti dell'ente o abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge e/o ai regolamenti comunali e regionali, ivi compresi gli amministratori e associati. La durata di tale eventuale concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con possibilità di rinnovo per ulteriore uguale periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

12.2 Il corrispettivo economico della Concessione di cui al comma 1 è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal CFAVS.

ART. 13 MODALITÀ DI PASCOLO E DIVIETI

13.1 Le modalità di gestione del pascolo, in prateria ed in bosco, sono normate in via generale dal REG n°8/R del 2011 – Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 4/2009. Sono tuttavia contemplate ulteriori specifiche contenute all'interno del PFA vigente oltre che di Piani Pascolo speditivi redatti da CFAVS e/o Piani Pastoral Foraggeri.

13.2 I PPF, qualora adottati dal Comune ed ufficialmente approvati da Regione Piemonte, diventano vincolanti per la corretta gestione del pascolo. Il conduttore che non osservi tali specifiche misure gestionali, a seguito di verifiche puntuali del personale di CFAVS ed organi sovracomunali preposti, verrà espressamente segnalato ai competenti uffici della Regione Piemonte per pagamento di impegni Agro Ambientali per i provvedimenti di competenza.

13.3 Il pascolo è comunque vietato a tutti i tipi di animali domestici nei seguenti casi:

- Aree individuate nei Vigenti PFA
- Aree individuate nei Piani di Gestione di ZSC
- Rimboschimenti
- Boschi in rinnovazione

- Nel raggio di 200 m a monte di captazione di acquedotti che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente ASL.
- Terreni in forte degrado secondo quanto annualmente segnalato da CFAVS
- Qualsiasi area Comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti, ecc) od altre aree opportunamente delimitate
- Aree interessate da provvedimento, anche se temporaneo, a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale e/o da enti sovracomunali.
- Boschi oggetto di recenti interventi selvicolturali come segnalato da CFAVS annualmente.
- E' vietato sconfinare con il bestiame dal proprio comprensorio di pascolo e/o lasciare il bestiame privo di sorveglianza ed incustodito.
- E' fatto divieto di esercitare il pascolo negli alpeggi Comunali prima che la Commissione abbia rilasciato regolare autorizzazione, e comunque prima dell'affidamento del lotto previa esperimento di procedura pubblica.
- E' fatto divieto di monticare carico UBA in eccesso rispetto a quanto concesso in sede di aggiudicazione. Potrà eventualmente essere tollerata un'eccedenza pari al 10 % del totale. Ulteriori altri sovraccarichi, se non autorizzati precedentemente dalla Commissione Pascoli e giustificati con imprescindibili motivazioni da parte della conduzione, potranno determinare la perdita del diritto di pascolo per la stagione successiva, oltre che comportare la richiesta da parte del Comune di demonticazione anticipata dell'intera mandria.

13.4 E' fatto obbligo della corretta custodia dei cani da pastore e da guardiania nelle vicinanze delle strutture di alpeggio e durante la conduzione del pascolo;

13.5 E' fatto divieto di delimitare, salvo preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, dei sentieri percorribili da parte degli utenti mediante qualsivoglia mezzo fisso o mobile (a titolo esemplificativo fili, picchetti, recinzioni, etc...)

13.6 La non osservanza dei punti di cui sopra, se perpetuati nel tempo e debitamente segnalati, potrà portare alla revoca della concessione in essere oltre che all'esclusione dal riaffido futuro del comprensorio di pascolo.

ART. 14 CONTROLLI

14.1 A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli Comunali, il controllo della gestione dei terreni Comunali è demandata a CFAVS, il quale verifica anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Sauze di Cesana.

14.2 Durante la stagione di pascolo il CFAVS potrà effettuare dei sopralluoghi a campione all'interno dei Comprensori di Pascolo, intesi a verificare lo stato del cotico erboso, la corretta gestione del pascolo a seconda delle norme vigenti e la verifica di sussistenza di problematiche gestionali necessitanti di specifiche direttive tecniche in base alle quali dovranno essere gestite le utenze di pascolo per la stagione successiva.

ART. 15 SANZIONI

15.1 Si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. N°134 del 5 agosto 2022 in materia di eventuali violazioni delle procedure sanitarie previste in termini di identificazione, registrazione e movimentazione dei capi monticati e comunque tutte le violazioni previste dalla nuova normativa veterinaria di cui sopra. Nel dettaglio quanto previsto dagli Art.15, 16, 17, 18, 19, 20 del D. Lgs. N°134 del 5 agosto 2022.

15.2 A giudizio della Commissione Pascoli e comunque previo accertamento conclamato della/e violazione/i di quanto disposto dal presente Regolamento Pascoli, reiterate irregolarità ed inadempienze da parte dei concessionari dei lotti pascolivi, potranno essere presupposto di rescissione contrattuale, oltre che discriminante per eventuali affidamenti futuri.

15.3 Per ogni altro profilo sanzionatorio configurabile ai sensi della normativa nazionale vigente si fa riferimento alla L 689/1981 Disciplina del procedimento per le violazioni di carattere amministrativo, oltre che l'articolo 7bis del D lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 16 GESTIONE DELLE RISORSE

16.1 Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano, potranno essere utilizzati per opere di miglioramento permanenti nei seguenti campi:

- Miglioramento del demanio di Uso Civico
- Miglioramento ambientale/fondario e delle strutture atte a valorizzarlo
- Sostegno dell'associazionismo comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di Uso Civico
- Sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali

ART.17 DIRITTI DEI PROPRIETARI PRIVATI

17.1 i terreni privati all'interno dei Comprensori di Pascolo sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nei periodi stabiliti dall'Art. 9 del presente Regolamento Pascoli. Il pascolo stagionale pertanto non si configura come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà ai fini del solo pascolamento; come anche il manifestarsi di eventuali rivalse per miglioramenti di fondo e strutture che, se dovessero rendersi necessari, dovranno essere condivisi ed autorizzati dai proprietari interessati.